

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI GESSI

1. Preambolo

Gessi S.p.A. e le società appartenenti al Gruppo Gessi (collettivamente, "Gessi") si impegnano a svolgere le proprie attività in conformità ai più elevati standard di responsabilità, integrità e trasparenza. In qualità di fornitori di Gessi, ci aspettiamo che condividiate tale impegno e che osserviate i medesimi standard in tutte le vostre attività commerciali.

Riteniamo che la collaborazione volta a mantenere tali standard contribuisca a creare una catena di fornitura responsabile, a beneficio di tutti gli stakeholder.

Abbiamo pertanto adottato il presente Codice di Condotta per i Fornitori (il "Codice") al fine di definire le nostre aspettative nei confronti di tutti i fornitori con riguardo alle pratiche commerciali etiche, al trattamento dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente e alla conformità normativa.

Ci riserviamo il diritto di rivedere e aggiornare periodicamente il presente Codice, anche al fine di recepire eventuali modifiche della normativa applicabile, degli standard di settore o delle migliori prassi, pubblicando i relativi aggiornamenti sul nostro sito web all'indirizzo www.gessi.com. I fornitori sono tenuti a consultare regolarmente il sito web e a garantire la conformità alla versione più aggiornata del presente Codice.

2. Ambito di Applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i fornitori di Gessi, indipendentemente dalla relativa ubicazione o sede operativa.

Qualora soggetti terzi, inclusi i subappaltatori, partecipino alla produzione o alla fornitura di prodotti, componenti o materiali destinati a Gessi, i fornitori devono garantire che tali soggetti terzi rispettino il presente Codice ovvero standard sostanzialmente equivalenti. Gessi si riserva il diritto di richiedere evidenza della conformità lungo l'intera catena di fornitura.

Il ricorso a subappaltatori o ad altri soggetti terzi non limita né esclude la responsabilità del fornitore nei confronti di Gessi per il rispetto del presente Codice.

3. Diritti Umani e Pratiche Lavorative

I fornitori devono rispettare i diritti umani e garantire condizioni di lavoro sicure ed eque, in conformità ai seguenti standard minimi.

3.1. Schiavitù Moderna e Lavoro Forzato

I fornitori non devono ricorrere ad alcuna forma di lavoro forzato o coercitivo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lavoro vincolato, la schiavitù, la tratta di esseri umani, la servitù o lo sfruttamento lavorativo.

Ogni prestazione lavorativa deve essere resa su base volontaria e i lavoratori devono essere liberi di cessare il rapporto di lavoro in conformità alla normativa applicabile. I datori di lavoro non devono confiscare né trattenere documenti di identità, permessi di lavoro o altri documenti dei lavoratori, salvo quanto espressamente richiesto dalla normativa applicabile.

3.2. Lavoro Minorile

I fornitori non devono impiegare minori al di sotto dell'età minima legale per l'accesso al lavoro prevista nel paese in cui operano né, in ogni caso, persone di età inferiore ai 18 anni per attività pericolose, abusive o tali da interferire con la loro istruzione e il loro sviluppo, inclusi, a titolo esemplificativo, i lavori svolti in orario notturno.

3.3. Non Discriminazione

I fornitori non devono porre in essere alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori sulla base di razza, etnia, origine nazionale, religione, sesso, genere, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, età, disabilità o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla normativa applicabile.

3.4. Diversità e Inclusione

I fornitori devono promuovere la diversità e l'inclusione nel luogo di lavoro e favorire lo sviluppo di una forza lavoro che rifletta la diversità delle comunità in cui operano.

3.5. Abuso e Molestie

Tutti i lavoratori devono essere trattati con rispetto e dignità. Essi non devono essere soggetti ad alcuna forma di coercizione fisica o psicologica, né a intimidazioni, umiliazioni, abusi psicologici, minacce o molestie sessuali.

3.6. Rispetto della Libertà di Associazione e della Contrattazione Collettiva

I fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente e di negoziare collettivamente. I fornitori non devono interferire con la costituzione di organizzazioni dei lavoratori né con la negoziazione di accordi collettivi.

3.7. Salute e Sicurezza

I fornitori devono garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, in conformità alla normativa applicabile.

I fornitori devono mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione, nonché formazione e supervisione idonee, al fine di garantire che i lavoratori possano svolgere le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e senza rischi per la salute. Tutte le attrezzature e i macchinari devono essere adeguatamente mantenuti e tutte le strutture, incluse le aree comuni e i servizi igienici, devono essere pulite e sicure.

I fornitori devono adottare sistemi idonei a identificare e gestire i potenziali rischi per la salute e la sicurezza e intraprendere tempestivamente le necessarie azioni correttive ove tali rischi siano individuati.

È raccomandato un sistema di gestione della sicurezza certificato, come ISO 45001.

3.8. Orario di Lavoro

I fornitori devono garantire orari di lavoro equi e ragionevoli e rispettare la normativa applicabile in materia di limiti all'orario ordinario e straordinario, periodi di riposo e ferie.

I fornitori devono adottare politiche idonee a garantire che i lavoratori possano effettivamente fruire del proprio diritto alle ferie e ai permessi personali, ove applicabili.

3.9. Contratti di Lavoro, Salari e Benefici

I fornitori devono fornire a tutti i lavoratori, ivi inclusi i lavoratori temporanei, gli apprendisti e i tirocinanti, contratti di lavoro scritti che descrivano tutti i termini e le condizioni del rapporto di lavoro. I contratti devono essere comunicati in una forma e in una lingua facilmente comprensibili per i lavoratori.

I fornitori devono garantire che i salari e i relativi benefici, ivi inclusa la retribuzione per lavoro straordinario, siano conformi o superiori agli standard minimi previsti dalla normativa applicabile. I salari devono essere idonei ad assicurare

ai lavoratori un tenore di vita dignitoso e devono essere determinati sulla base delle competenze, dell'esperienza e delle prestazioni del lavoratore, nel rispetto dell'equità retributiva per i lavoratori che ricoprono posizioni equivalenti. Le buste paga devono essere consegnate regolarmente ai lavoratori in una forma e in una lingua appropriate.

I fornitori devono altresì garantire che i lavoratori ricevano una formazione regolare e adeguata alle mansioni svolte, anche in materia di salute e sicurezza, qualità, ambiente e rispetto del presente Codice.

3.10. Informazione

I fornitori devono informare i lavoratori in merito ai diritti loro riconosciuti ai sensi della normativa applicabile.

4. Responsabilità Ambientale e Sostenibilità

La responsabilità ambientale e la sostenibilità costituiscono priorità fondamentali per Gessi. Il nostro approccio alla sostenibilità è illustrato sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.gessi.com/en/our-world/sustainability>.

I fornitori devono condividere questo impegno e rispettare i seguenti standard minimi.

4.1. Conformità Ambientale

I fornitori devono rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali applicabili, compresi quelli relativi alla qualità dell'aria e dell'acqua, alla gestione dei rifiuti e alla gestione e smaltimento di materiali pericolosi. È raccomandato un sistema di gestione ambientale certificato, come ISO 14001 o EMAS.

4.2. Riduzione dell'Inquinamento

I fornitori devono prevenire, ridurre e mitigare ogni forma di inquinamento ambientale, incluso l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e delle acque sotterranee. Eventuali incidenti ambientali devono essere tempestivamente gestiti e sanati.

I fornitori devono inoltre minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività mediante l'impiego di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la tutela delle risorse naturali.

4.3. Approvvigionamento Responsabile

I fornitori devono esercitare la dovuta diligenza in relazione all'origine e alla catena di fornitura dei materiali forniti a Gessi. Ciò include la tracciabilità delle fonti di minerali provenienti da aree di conflitto e l'adozione di misure volte a garantire che i materiali non contribuiscano a violazioni dei diritti umani. I fornitori devono adoperarsi per evitare o minimizzare l'impiego di risorse rare o ambientalmente sensibili.

4.4. Monitoraggio e Rendicontazione dell'Impatto

I fornitori devono individuare e gestire gli impatti ambientali significativi derivanti dalla propria attività e attuare piani di miglioramento corredati da indicatori chiave di prestazione specifici per monitorare i progressi.

I fornitori devono inoltre monitorare e documentare le proprie prestazioni ambientali e fornire a Gessi, su richiesta, i pertinenti dati quantitativi.

4.5. Protezione e Benessere degli Animali

Qualora gli animali siano utilizzati nell'ambito della fornitura di servizi a Gessi, i fornitori devono trattarli con cura, rispetto e adeguata considerazione del loro benessere. Gli animali non devono essere soggetti a maltrattamenti o negligenza e devono disporre, secondo necessità, di riparo, spazio, compagnia, alimentazione e cure veterinarie adeguate. Tutti gli animali devono essere gestiti e trasportati in modo da minimizzare per quanto possibile stress e disagio.

L'uso di animali in qualsiasi attività sperimentale è vietato.

5. Etica e Integrità

I fornitori devono svolgere la propria attività con onestà e integrità, osservando i più elevati standard etici in conformità a quanto segue.

5.1. Anticorruzione

Qualsiasi forma di corruzione o concussione, sia attiva sia passiva, in qualunque contesto, forma o modalità, è rigorosamente vietata.

I fornitori non devono richiedere, concedere, offrire, promettere o accettare tangenti, omaggi, regali, intrattenimenti, pagamenti di facilitazione, donazioni, opportunità lavorative o altri benefici o favori impropri da o verso partner commerciali, pubblici ufficiali o altri soggetti terzi.

Ciò include anche condotte che, pur non essendo espressamente illegali o pur essendo, in determinati contesti, accettate, tollerate o non perseguite giudizialmente, potrebbero comunque compromettere il nostro impegno all'integrità.

Più specificamente, qualsiasi condotta che crei, appaia idonea a creare o sia ragionevolmente prevedibile che crei un vincolo o un condizionamento tale da influenzare il processo decisionale sarà considerata inappropriata, impropria e inaccettabile. Gessi non tollererà tali condotte e si aspetta che i fornitori adottino il medesimo approccio.

I fornitori non devono porre in essere operazioni che determinino un conflitto di interessi, reale o apparente, idoneo a generare un rischio di corruzione o concussione.

I fornitori devono rispettare la normativa applicabile in materia di anticorruzione e mantenere un sistema di conformità efficace. Inoltre, i fornitori devono garantire che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, fornitori, società affiliate, subappaltatori e rappresentanti rispettino i requisiti qui previsti.

I fornitori devono adottare e attuare regole, controlli e procedure adeguati alla natura, alle dimensioni e ai rischi della propria attività, idonei a prevenire, individuare e mitigare i rischi di corruzione.

I fornitori devono altresì conformarsi ai principi e agli standard contenuti nel Codice Etico di Gessi, come di volta in volta modificato e pubblicato sul sito ufficiale di Gessi, nella sezione "Legal Notices".

5.2. Conflitti di interesse

I fornitori devono evitare qualsiasi situazione di conflitto, anche potenziale o apparente, tra i propri interessi e quelli di Gessi.

I fornitori devono comunicare tempestivamente a Gessi qualsiasi conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente che possa incidere sull'indipendenza, sull'imparzialità o sulla corretta esecuzione del rapporto commerciale.

5.3. Altri atti illeciti

I fornitori e i rispettivi lavoratori non devono porre in essere alcuna forma di frode o altra attività illecita, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rendicontazione finanziaria fraudolenta, l'appropriazione indebita, l'estorsione, i reati in materia di insolvenza, i pagamenti illeciti, il riciclaggio di denaro e qualsiasi altro atto vietato dalla normativa applicabile.

Il divieto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsificazione di fatture, certificazioni, report, risultati di test, documenti di trasporto o altra documentazione relativa ai prodotti o servizi forniti; la falsa rappresentazione della natura, dell'origine, della composizione, della quantità o della qualità delle forniture; la presentazione di dichiarazioni false; il furto o l'uso improprio di beni, materiali, prodotti o risorse.

I fornitori devono adottare controlli adeguati a prevenire tali condotte e monitorare operazioni, documenti o transazioni anomale o sospette.

5.4. Concorrenza Leale e Affari

I fornitori devono osservare principi di correttezza commerciale e concorrenza leale e non devono porre in essere accordi, pratiche concordate, intese o altre condotte in violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e antitrust.

Sono vietati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accordi collusivi, la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o della clientela, le restrizioni territoriali illecite, lo scambio con concorrenti di informazioni commercialmente sensibili, incluse informazioni relative a prezzi, costi, capacità produttiva, volumi, clienti, condizioni di fornitura o strategie commerciali, nonché l'acquisizione di informazioni concorrenziali mediante mezzi illeciti o impropri.

6. Conformità e Prestazioni

I fornitori devono operare nel pieno rispetto della normativa applicabile. Inoltre, devono attenersi ai seguenti standard specifici.

6.1. Regolamenti Commerciali

I fornitori devono rispettare tutta la normativa e i regolamenti commerciali applicabili, inclusi quelli relativi ai controlli sulle importazioni ed esportazioni e alle sanzioni. I fornitori devono mantenersi costantemente aggiornati su tali disposizioni. Fermo restando quanto precede, Gessi potrà impartire istruzioni specifiche in merito alla conformità ai regolamenti commerciali applicabili, che i fornitori saranno tenuti ad attuare prontamente e rigorosamente secondo quanto indicato.

I fornitori devono astenersi dal cooperare con soggetti terzi che intendano consentire, direttamente o indirettamente, l'uso o la fornitura di prodotti, servizi o informazioni a favore di individui, entità o Paesi nei cui confronti ciò sia vietato dalla normativa e dai regolamenti dell'Unione Europea o da altre disposizioni applicabili.

I fornitori devono comunicare tempestivamente a Gessi qualsiasi precedente violazione della normativa in materia di controlli sulle importazioni ed esportazioni o di sanzioni. Devono inoltre comunicare qualsiasi indagine o inchiesta in corso, ove essa possa ragionevolmente incidere sul rapporto con Gessi.

I fornitori devono inoltre documentare con accuratezza tutte le operazioni di importazione ed esportazione e dotarsi di procedure idonee a mitigare i rischi connessi ai controlli commerciali e alle esportazioni.

6.2. Protezione dei Dati

I fornitori devono rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Inoltre, i fornitori devono adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati personali, comprese misure volte a prevenire l'accesso, l'uso o la divulgazione non autorizzati di tali dati. I fornitori devono rispettare i diritti degli interessati e garantire il trattamento e il trasferimento leciti di qualsiasi dato personale.

Tali misure devono comprendere, ove appropriato e tenuto conto della natura dei dati trattati e dei relativi rischi: controlli di accesso e misure di autenticazione idonei a limitare l'accesso ai dati personali al solo personale autorizzato; procedure per la conservazione, trasmissione e distruzione sicura dei dati personali; formazione e sensibilizzazione del personale autorizzato al trattamento; monitoraggio e revisione periodica delle misure di protezione dei dati e cybersecurity; procedure per identificare, gestire e rispondere a violazioni dei dati personali e incidenti di sicurezza.

I fornitori devono garantire che eventuali subfornitori o altri soggetti terzi che trattino dati personali nell'ambito del rapporto con Gessi siano vincolati ad adeguati obblighi di riservatezza, protezione e sicurezza dei dati.

I fornitori devono notificare a Gessi, senza ingiustificato ritardo, qualsiasi violazione effettiva o sospetta dei dati personali, incidente di cybersecurity o accesso, divulgazione, alterazione o perdita non autorizzati riguardanti dati personali forniti da Gessi o trattati per conto di Gessi. I fornitori devono collaborare pienamente con Gessi nelle attività di indagine, mitigazione e gestione dell'incidente.

6.3. Sistemi di Conformità

I fornitori devono adottare adeguati sistemi di governance e conformità al fine di garantire il rispetto della normativa applicabile, nonché del presente Codice.

Al fine di garantire la piena trasparenza, i fornitori devono mantenere registri accurati e completi in conformità alla normativa applicabile, inclusi quelli relativi alla rendicontazione finanziaria, alla fiscalità e all'anticorruzione.

6.4. Qualità e Miglioramento Continuo

I fornitori devono fornire prodotti e servizi di elevata qualità, sicuri ed efficaci, in piena conformità alle istruzioni di Gessi, ai requisiti contrattuali e agli standard di settore applicabili.

I fornitori devono garantire che tutti i prodotti, componenti, materiali e servizi forniti siano conformi alle specifiche tecniche e qualitative concordate, alla normativa applicabile e agli standard di sicurezza pertinenti.

I fornitori devono assicurare, ove applicabile, un'adeguata tracciabilità delle materie prime, dei componenti, dei processi produttivi e dei prodotti forniti.

I fornitori devono perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Ciò include l'impegno a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi forniti, a ridurre i tempi di consegna e a ricercare un valore ottimale.

I fornitori devono informare immediatamente Gessi di qualsiasi difetto, non conformità, rischio per la salute o la sicurezza o altra circostanza che possa incidere sulla qualità, sicurezza, conformità o commerciabilità dei prodotti o servizi forniti.

I fornitori devono collaborare pienamente con Gessi nell'individuazione delle cause delle non conformità e nell'attuazione di azioni correttive, ritiri, richiami o altre misure necessarie.

È raccomandato un sistema di gestione della qualità certificato, come ISO 9001.

7. Riservatezza

I fornitori devono trattare come strettamente riservate tutte le informazioni non pubbliche ottenute da Gessi o comunque apprese, acquisite o generate nell'ambito del rapporto commerciale con Gessi, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni commerciali, tecniche, finanziarie, operative, strategiche e organizzative, nonché informazioni relative a prodotti, servizi, progetti, design, clienti, fornitori, dipendenti, processi produttivi e attività aziendali.

Salvo preventiva autorizzazione scritta di Gessi, i fornitori non devono divulgare tali informazioni a soggetti terzi. I fornitori devono adottare misure adeguate per disciplinare la raccolta, l'archiviazione, l'uso e la divulgazione delle informazioni e per prevenirne l'uso improprio, la falsificazione, la contraffazione, il furto o la divulgazione non autorizzata.

Le informazioni riservate devono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto commerciale con Gessi e non possono essere utilizzate a vantaggio del fornitore o di soggetti terzi.

L'accesso alle informazioni riservate deve essere limitato ai soli soggetti che abbiano effettiva necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione del rapporto con Gessi e che siano vincolati da adeguati obblighi di riservatezza. I fornitori devono segnalare tempestivamente a Gessi qualsiasi violazione effettiva o sospetta della riservatezza o incidente di sicurezza riguardante le informazioni di Gessi. Su richiesta di Gessi o alla cessazione del rapporto commerciale, i fornitori devono restituire o distruggere in modo sicuro tutte le informazioni riservate e le relative copie in loro possesso o sotto il loro controllo, fatti salvi gli obblighi inderogabili di conservazione previsti dalla normativa applicabile.

8. Diritti di Proprietà Intellettuale

I fornitori devono rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale di Gessi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore, i disegni industriali, i marchi, i brevetti e qualsiasi tecnologia condivisa con i fornitori.

I fornitori non devono utilizzare alcun diritto di proprietà intellettuale di Gessi salvo previa autorizzazione scritta di quest'ultima. Ove autorizzati, i fornitori devono utilizzare tali diritti esclusivamente per le finalità per cui l'autorizzazione è stata concessa e adottare tutte le misure ragionevoli per proteggerli da uso improprio, cattiva gestione, contraffazione, frode o divulgazione indebita. In ogni caso, i fornitori si impegnano a utilizzare i diritti di proprietà intellettuale di Gessi, ove debitamente autorizzati, in modo tale da promuoverne la reputazione.

I fornitori non devono apporre, rimuovere, alterare o utilizzare marchi, loghi, segni distintivi, etichette, codici, dati tecnici o altri elementi identificativi di Gessi se non nel rigoroso rispetto delle istruzioni scritte ricevute da Gessi.

Inoltre, i fornitori devono garantire che tutti i prodotti e i servizi forniti a Gessi non violino i diritti di proprietà intellettuale o industriale di soggetti terzi.

I fornitori devono informare tempestivamente Gessi di qualsiasi sospetta violazione, contraffazione o uso improprio dei diritti di proprietà intellettuale di Gessi di cui vengano a conoscenza.

I fornitori devono collaborare pienamente con Gessi nelle relative attività di tutela e non devono assumere impegni, riconoscere responsabilità o definire controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale di Gessi senza il previo consenso scritto di quest'ultima.

9. Monitoraggio e Supervisione

La conformità al presente Codice è essenziale. I fornitori sono pertanto tenuti a rispettare rigorosamente i requisiti qui previsti e a cooperare con le seguenti procedure di monitoraggio e supervisione.

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI GESSI

9.1. Obblighi di Segnalazione

I fornitori devono segnalare tempestivamente a Gessi qualsiasi violazione, sospetta o accertata, del presente Codice ovvero della normativa applicabile. Ciò include le violazioni poste in essere da dipendenti, consulenti, partner, agenti o altri rappresentanti che agiscano per conto del fornitore o di Gessi.

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante:

- E-mail: gessi@gessi.it; o
- Posta: Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia, (Vercelli) Italia.

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in modo riservato, discreto e senza alcuna forma di ritorsione. Resta in ogni caso fermo ogni eventuale obbligo di segnalazione previsto dalla legge.

9.2. Audit

Gessi potrà effettuare ispezioni, anche senza preavviso, durante il normale orario di lavoro, al fine di verificare la conformità al presente Codice. Le ispezioni dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tali ispezioni possono essere svolte da personale di Gessi o da soggetti terzi debitamente autorizzati. I fornitori devono cooperare con Gessi nell'ambito di tali ispezioni e conservare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità al presente Codice e alla normativa applicabile.

Nel corso di tali ispezioni, potremo richiedere l'accesso agli uffici e ai locali presso i quali operano i fornitori, nonché alla documentazione e al personale ai fini di colloqui o verifiche. I fornitori devono consentire tale accesso e non influenzare in modo improprio la procedura di audit o i relativi esiti. Gessi presterà la dovuta attenzione alle informazioni riservate e ai diritti di proprietà intellettuale del fornitore nel corso di tali ispezioni.

Sulla base degli esiti dell'audit, Gessi può richiedere ai fornitori di predisporre e attuare un piano di azioni correttive.

9.3. Non Conformità

L'inosservanza del presente Codice, il rifiuto di predisporre un piano di azioni correttive o la mancata o non tempestiva attuazione di un piano concordato potranno costituire violazione degli obblighi contrattuali.

In funzione della natura e della gravità della violazione, Gessi potrà richiedere l'adozione di azioni correttive entro un termine determinato, sospendere l'esecuzione di nuovi ordini o il rapporto commerciale e, nei casi più gravi o in caso di mancata correzione, risolvere o cessare il rapporto con il fornitore, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal contratto.

10. Informazioni di Contatto

Per qualsiasi richiesta di chiarimento relativa al presente Codice, si prega di contattare il referente Gessi responsabile della gestione del rapporto commerciale con il fornitore.

Aggiornato a luglio 2026